



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PEPE, BIGNAMI, BOCCHINO, CASALETTO, BENCINI, GAMBARO, Maurizio ROMANI e MUSSINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 2014

Modifica all’articolo 38 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diffusione mediante mezzi telematici delle sedute dei consigli comunali

ONOREVOLI SENATORI. - L'obiettivo del presente disegno di legge è quello di rendere le istituzioni comunali trasparenti e accessibili, garantendo al cittadino il diritto di conoscere le varie fasi del procedimento decisionale.

In particolare, la possibilità di controllo diretto da parte del cittadino elettore di ogni attività dei consigli comunali costituisce una risorsa non più rinunciabile e non più rimandabile per il completamento e la piena realizzazione dei principi che sostengono all'esercizio dello Stato democratico.

Peraltro, l'affermarsi del diritto di accesso alle informazioni delle istituzioni rappresenta un traguardo notevole per le basi dello Stato di diritto, in quanto la trasparenza del processo decisionale delle istituzioni contribuisce a consolidare il loro carattere democratico e ad accrescere la fiducia dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione.

Il principio di trasparenza dell'apparato pubblico è oltretutto rinvenibile direttamente dalla Costituzione: dagli articoli relativi alle sedute del Parlamento che «sono pubbliche» (articolo 64), dalla pubblicazione delle leggi (articolo 73) e dall'organizzazione della pubblica amministrazione (articoli 97 e 98).

Con il presente disegno di legge si introduce dunque l'obbligo da parte dei consigli comunali di diffondere per via telematica le sedute plenarie e quelle delle commissioni. Si dispone altresì che sia sempre consentita la diffusione delle sedute dei consigli comunali e delle commissioni, mediante mezzi di comunicazione radiotelevisiva e telematica da parte di soggetti pubblici e privati diversi dai consigli medesimi.

Per i motivi summenzionati è quindi auspicabile una celere approvazione del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Al fine di garantire il diritto di accesso e di informazione di cui all'articolo 10, i consigli comunali sono tenuti ad assicurare, per via telematica, la diffusione delle sedute plenarie e delle commissioni.

7-ter. Le sedute di cui al comma 7-bis possono in ogni caso essere trasmesse, mediante mezzi di comunicazione telematica, da soggetti pubblici e privati diversi dai consigli comunali».

